



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 02/07/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 19/05/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 06/06/2019, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 1.520,89 per commissioni in favore della mandataria, commissioni di intermediazione, commissioni del finanziatore, spese di istruttoria, imposte e tasse;
- gli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- le spese legali e di procedura.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- l'avvenuto rimborso, in sede di estinzione, della somma di € 1.015,24 quali interessi non maturati sulle rate a scadere e di € 503,65 a titolo di commissioni recurring percepite dall'Intermediario del credito;
- di aver riconosciuto, nonostante il diniego della cliente a una proposta transattiva precedentemente avanzata, l'ulteriore somma di € 553,68, comprensiva degli



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

interessi legali maturati dalla data del reclamo e del contributo di € 20,00, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla cliente e trasmesso presso lo studio del procuratore;

- la non applicabilità della sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11/09/2019 (richiama sul punto Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19 e Tribunale di Monza, sentenza n. 2573/19, che hanno escluso la natura self executing della direttiva n. 2008/48, precisando come la normativa italiana di attuazione abbia precisamente delimitato il confine tra oneri rimborsabili e non rimborsabili).

Pertanto chiede all'Arbitro di respingere il ricorso.

In sede di repliche, la ricorrente richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11/09/2019, i cui principi sono stati recepiti dall'ABF (cita Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/19 e n. 5909/20) e dalla giurisprudenza ordinaria (ex multis, Tribunale di Napoli, sentenza n. 1340 del 07/02/20 e Tribunale di Torino, sentenza del 21/03/20).

Conferma la ricezione dell'assegno di € 553,68 e insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva.*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità*



dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

- *Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*
- *Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie ed alla documentazione in atti, il Collegio - in linea con il richiamato orientamento - rileva la natura *up front* delle “commissioni all'intermediario”, remunerative di attività svolte dal soggetto abilitato all'offerta fuori sede e la natura *recurring* sia delle “commissioni finanziarie” sia delle “commissioni alla mandataria”, entrambe corrispettive di attività destinate a svolgersi nel corso dell'esecuzione del rapporto. (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 3982/20).

Quanto alla ulteriore richiesta di rimborso degli oneri erariali, il Collegio - tenuto conto del più recente orientamento condiviso dai Collegi - ritiene tali voci non rimborsabili, trattandosi di un costo non ristorabile per sua intrinseca natura (cfr. art. 14 della Direttiva sul credito ai consumatori), non diretto a remunerare l'intermediario né oggetto di quantificazione unilaterale da parte quest'ultimo.

Tanto premesso, e tenuto conto che l'intermediario ha già parzialmente rimborsato i detti oneri corrispondendo alla ricorrente un assegno (versato in atti) dell'importo di € 553,63 del 21.04.2020, comprensivo anche delle spese di procedura, il Collegio reputa che le richieste della ricorrente meritino di essere parzialmente accolte secondo il seguente prospetto:



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	3,40%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	37,80%

n/c	▼	importo	restituzioni			rimborsi	tot ristoro
			in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 270,00	€ 170,09			€ 170,09
○	commissioni lett. E (recurring)	€ 87,60	€ 52,56	€ 33,11			€ 52,56
○	commissioni lett. F (recurring)	€ 1.640,58	€ 984,35	€ 620,11		€ 503,65	€ 480,70
○	commissioni lett. G (up front)	€ 1.366,56	€ 819,94	€ 516,54			€ 516,54
	rimborso a mezzo assegno (al netto interessi legali e spese di procedura)					€ 533,63	-€ 533,63
tot rimborsi ancora dovuti							€ 686,26
interessi legali							si

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo, siccome richieste. La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 686,26, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS